

Pubblicato il 19/12/2023

N. 03095/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01043/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2023, proposto da Raffaella Tore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Milano, via Freguglia, n. 1;

nei confronti

Marco Rondonotti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.R. dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21/03/2023 con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti di rinnovazione della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale - Codice procedura 4962, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal D.M. 737/2021 ed è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice all'esito delle singole valutazioni dei candidati ed è stato dichiarato vincitore il dott. Rondonotti Marco;
- del verbale n. 1 del 14.02.2023, nella sua interezza e in particolare nella parte in cui fissa dei criteri e sotto-criteri di valutazione ulteriori e diversi rispetto a quelli fissati dalla legge e dal DM 243/2011;
- del verbale n. 2 del 24.02.2023 ore 09.00 relativo all'esame preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, nella sua interezza e in particolare nella parte in cui non compie alcun giudizio analitico e alcuna valutazione comparativa preliminare tra i candidati e nella parte in cui esclude dalla valutazione senza alcuna motivazione alcune pubblicazioni presentate dalla ricorrente;
- del verbale n. 3 del 24.02.2023 ore 11.00 e delle tabelle allegate contenenti attribuzione del punteggio per titoli, produzione scientifica e punteggio totale complessivo;

- della relazione finale del 24.02.2023;
- del D.R. n.1174/2022 del 02.03.2022 di indizione della procedura selettiva;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, per quanto necessario, dell'eventuale delibera di chiamata assunta medio tempore dall'Università degli Studi di Milano e del provvedimento di nomina del controinteressato quale ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" per il settore concorsuale 11/D2 - M-PED/03.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 675/2023, non appellata;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Milano n. 1174/2022 del 02.03.2022 veniva avviata una selezione pubblica per la copertura di 17 posti di ricercatore a tempo determinato, di cui alla L. 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24 co. 3 lett. A, presso vari dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, tra i quali il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, Settore scientifico Disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale, presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti", Codice concorso: 4962.

2. Alla procedura concorsuale partecipavano unicamente il controinteressato e l'odierna ricorrente.

3. Con D.R. n. 2616/2022 del 25.05.2022 veniva approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice e dichiarato vincitore l'odierno controinteressato.

4. Con ricorso r.g. n. 1228/2022 proposto dinanzi al T.A.R. Lombardia, Milano, la ricorrente impugnava tale decreto rettorale, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e al D.R. n.1174/2022 del 02.03.2022 di indizione della procedura selettiva, chiedendone l'annullamento e deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

5. Con ordinanza n. 917/2022, il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, accoglieva la domanda cautelare e sospendeva i provvedimenti impugnati.

Tale ordinanza non veniva appellata.

6. Con D.R. n. 285 del 18.01.2023, *"Preso atto che i "vizi sopra evidenziati (ndr: cioè con l'ordinanza cautelare del TAR) attengono all'intera sequenza procedimentale che ha avvio con la seduta del 29 aprile 2022, in cui la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati, fino all'esito della selezione, inficiando il provvedimento finale" e "Rilevato che, in virtù delle suddette motivazioni, non sussistono gli estremi per la proposizione dell'appello avanti il Consiglio di Stato per ottenere la riforma dell'ordinanza cautelare", l'Università degli Studi di Milano:*

- annullava in autotutela il D.R. n.1977/2022 del 14/04/2022 di nomina della commissione, i verbali e la relazione finale redatti dalla stessa commissione giudicatrice, nonché il D.R. n. 2616/2022 del 25/05/2022 di approvazione degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore;

- disponeva la rinnovazione della procedura di selezione, mantenendo fermo il bando di attivazione di cui al D.R. n. 1174/2022 del 02/03/2022.

7. Con successivo D.R. n. 480/2023 del 25.01.2023 veniva, quindi, nominata la nuova commissione giudicatrice, che, con i verbali oggi impugnati:

- nella seduta del 14/02/2023 (verbale n. 1), stabiliva che la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati sarebbe stata effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 del D.M. 243/2011, sulla base di una dettagliata griglia di sottocriteri, cui correlare ciascun titolo valutato e assegnare uno specifico punteggio, in modo tale da far comprendere le ragioni dei punteggi assegnati, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal bando e dal Regolamento;

- con i successivi verbali, procedeva ad esaminare le pubblicazioni dei partecipanti alla procedura concorsuale e, dopo aver sentito tutti candidati, ad attribuire un punteggio ai titoli, a ciascuna pubblicazione e alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all'intensità e alla continuità temporale della stessa, così come previsto nel verbale n. 1.

8. Al termine dei lavori, la commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, sommati i punteggi assegnati ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva di ciascun candidato, stilava la graduatoria generale di merito, assegnando al controinteressato punti 67,50 e alla ricorrente punti 56,10.

9. Con D.R. n. 1675/2023 del 21/03/2023 veniva dichiarato vincitore della procedura il controinteressato.

10. La ricorrente, che ha conseguito il miglior punteggio nella valutazione dei titoli e il secondo miglior punteggio complessivo dopo quello del vincitore, insorge con il ricorso introduttivo del presente giudizio, articolando i seguenti motivi:

“I - Violazione degli artt. 97, 24 e 113 Cost. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Violazione dell'art. 24 co. 2 lett. C l. 240/2010. Violazione dell'art. 2 co. 1 D.M. 243/2011.”

I.1) La nuova Commissione, che sarebbe incorsa nei medesimi vizi dedotti con il precedente ricorso volto all'annullamento del precedente decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, avrebbe omesso di compiere qualsivoglia valutazione preliminare comparativa tra il curriculum dei candidati e di esprimere un motivato giudizio analitico sul punto.

La medesima Commissione giudicatrice non avrebbe espresso un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica né avrebbe effettuato un esame preliminare dei titoli e del curriculum presentati dai due candidati.

I.2) I giudizi espressi non avrebbero adeguatamente valutato la piena coerenza dei titoli della ricorrente al S.S.D. e la non pertinenza al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 di alcuni titoli del controinteressato, asseritamente non valutabili.

“II. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Erronea ed arbitraria attribuzione dei punteggi ai candidati. Difetto di motivazione. Omessa valutazione di tutti i titoli posseduti dalla ricorrente in violazione dell'art. 12 co. 3 del bando di selezione, a mente del quale la Commissione deve valutare ogni altro titolo o attestato, ulteriore rispetto a quelli espressamente elencati dal bando. Violazione della Carta Europea dei ricercatori.”

II.1) La Commissione avrebbe errato nell'attribuire un punteggio, relativamente ai titoli, pari a 20,1 alla ricorrente e pari a 13,5 al controinteressato, sussistendo una sovrastima dei titoli riconosciuti al controinteressato e la sottostima di quelli posseduti dalla ricorrente.

In particolare (e seguendo, in parte, la numerazione indicata in ricorso):

- i) la Commissione avrebbe errato ad attribuire lo stesso punteggio ad entrambi i candidati con riferimento al titolo di cui alla lettera “B) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero”;

- (ndr: i-bis) emergerebbe, inoltre, il mancato riconoscimento, in favore della ricorrente, di un ulteriore punteggio anche con riguardo al sotto-criterio b4);

- ii) quanto al titolo di cui alla lettera “E) Attività progettuale”, ad entrambi i candidati è stato assegnato un punteggio pari a zero, mentre la ricorrente avrebbe titoli valutabili con l’attribuzione di un punteggio utile, emergendo dal suo curriculum diversi progetti valutabili;

- iii) con riguardo al titolo di cui alla lettera “F) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi”, ed in particolare con riferimento al sotto-criterio “f3) Coordinatore di gruppo di ricerca nazionale”, la ricorrente ha ricevuto punti zero, mentre dal curriculum emergerebbero almeno due esperienze valutabili;

- iv) Con riguardo al titolo “H) Attività di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali”, ad entrambi i candidati è stato assegnato un punteggio pari a 4 (il massimo attribuibile) a fronte di un sotto-punteggio complessivo pari a 5,3 per la ricorrente e a 4,4 per il controinteressato.

L’attribuzione del medesimo punteggio (punti 4) a fronte della documentata differenza di cui si è appena detto risulterebbe del tutto immotivata ed ingiusta, e penalizzante nei confronti della ricorrente rispetto all’altro candidato.

- v) Con riguardo ai titoli, sarebbe erroneo, ingiusto e immotivato il mancato riconoscimento alla ricorrente degli altri titoli in suo possesso, contestando la ricorrente la decisione della Commissione, con riguardo al titolo di cui alla lettera “J) Altri titoli”, sotto-criterio J1, di valutare unicamente l’abilitazione scientifica nazionale e non altri titoli posseduti dalla ricorrente.

II.2 La Commissione avrebbe errato, relativamente alle pubblicazioni, a valutare (in positivo o in negativo) l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, in tal modo ritenendo illegittimamente:

- di non ammettere a successiva valutazione le pubblicazioni nn. 3, 4, 5 e 12 indicate dalla ricorrente nell’allegato C alla domanda di partecipazione alla selezione;

- di ammettere, di contro, a valutazione tutte le pubblicazioni presentate dal candidato controinteressato, perché ben 10 su 12 sono state scritte a più mani, talora in collaborazione con altri tre (pubblicazioni nn. 2, 4, 6, 7, 12) o addirittura otto co-autori (pubblicazione n. 5).

Sarebbe illogico il parametro introdotto dalla Commissione con il verbale n. 1 (che la ricorrente contesta radicalmente, non potendosi, a suo dire, legittimamente introdurre criteri ulteriori e integrativi rispetto ai parametri di valutazione stabiliti dalla legge e dal regolamento ministeriale) in quanto, tra l’altro, si esclude a priori la possibilità di valutare positivamente l’apporto del candidato nei casi in cui, come per le opere in collaborazione presentate dalla ricorrente, l’apporto si manifesti tendenzialmente come paritetico ed equivalente a quello dell’altro coautore, essendo il frutto condiviso nella sua interezza di uno sforzo comune e inscindibile dei due coautori.

II.3 La Commissione avrebbe errato nel valutare talune pubblicazioni del controinteressato perché alcune di esse risulterebbero, a dire della ricorrente, “evidentemente estranee al settore scientifico e disciplinare del concorso in esame”, ed in particolare afferenti al settore della teologia e non a quello della didattica e della pedagogia speciale.

II.4 Ulteriori errori sarebbero stati commessi nel valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa.

In particolare, la Commissione avrebbe assegnato alla ricorrente punti 6 ed al controinteressato punti 6,5, e non avrebbe correttamente valutato la circostanza, emergente dal curriculum dei candidati, che la ricorrente avrebbe documentato un’attività di produzione scientifica dall’anno 2007 ad oggi, mentre il controinteressato

soltanto tra gli anni 2016 e 2022, sicchè del tutto incomprensibile sarebbe l'operato della Commissione che ha attribuito un punteggio persino maggiore al controinteressato.

II.3 (in ricorso rubricato II.2) La Commissione avrebbe violato i principi dettati dalla carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori che imporrebbero di valutare favorevolmente e positivamente:

- la circostanza che il candidato sia «co-autore» di un lavoro in collaborazione, nonché
- le esperienze di mobilità.

“III. Eccesso di potere. Apodittica, ingiustificata ed immotivata esclusione delle pubblicazioni della ricorrente. Violazione dei principi di trasparenza, terzietà ed imparzialità dell'operato della P.A. Perseguimento di interessi diversi e contrari al pubblico interesse sotteso alla procedura de qua.”.

Nel reiterare le censure sopra dedotte, la ricorrente deduce, *sub specie* di eccesso di potere per sviamento, che vi sarebbe il sospetto che la procedura in argomento sia stata finalizzata al perseguimento di interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli pubblici sottesi ai procedimenti di tal tipo.

Sarebbe sintomatico del vizio di eccesso di potere la circostanza che, dopo l'adozione dei provvedimenti sospesi da questo Tribunale e ritirati in autotutela dalla stessa Università, quest'ultima avrebbe dato corso ad una seconda selezione, “nella quale sono parimenti evincibili i medesimi vizi denunziati già nella prima”, riservandosi la ricorrente “di tutelare i propri diritti e di segnalare quanto occorso ad ogni competente Autorità Giudiziaria”.

“IV) Illegittimità del Bando di selezione e degli atti della procedura per violazione dell'art. 24 co. 2 lett. c) L. 240/2010 e del D.M. 243/2011.”.

Sostiene la ricorrente che il bando di selezione di cui al decreto del Rettore n. 1174/2022 ed i successivi atti adottati in seno alla procedura sarebbero illegittimi in quanto non era in potere dell'Università né della Commissione integrare e modificare “i criteri e parametri” di valutazione dei candidati stabiliti dall'art. 24 co. 2 lett. C L. 240/2010 e dal D.M. 243/2011.

Nelle procedure come quella in esame, l'art. 24 imporrebbe, senza prevedere alcuna deroga, che i criteri e i parametri di valutazione siano fissati da un regolamento ministeriale, senza possibilità per la Commissione di introdurre criteri nuovi e diversi rispetto a quelli indicati dalle fonti normative.

11. Costituitasi in giudizio, l'Università degli Studi di Milano, con memoria del 14.7.2023, ha replicato ai motivi di ricorso, sottolineando la legittimità dell'operato dell'Università, e concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

12. Il controinteressato, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

13. Con ordinanza n. 675/2023 del 21/07/2023 è stata accolta la domanda cautelare, con fissazione per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 dicembre 2023 *“Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio di questa fase cautelare, e impregiudicato ogni successivo approfondimento nella fase del merito, che le doglianze introdotte con il ricorso introduttivo si presentano di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare e che, di conseguenza, vada fissata l'udienza per la trattazione nel merito;*

Considerato che il ricorso sembra essere assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris quantomeno in relazione alle censure afferenti alla valutazione delle pubblicazioni e dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione, dal momento che:

- la Commissione, stabilendo che avrebbe valutato l'apporto individuale laddove risultante dalle “dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati”, sembra aver introdotto un onere di allegazione di documentazione (le dichiarazioni degli altri coautori) non previsto dalla legge né dal bando, peraltro dopo il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande e

dei relativi allegati né sembra chiaro in quale forma tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere rese dagli altri coautori;

- il giudizio relativo all'apporto individuale del candidato si risolve, nei verbali nn. 2 e 3 impugnati, in espressioni poco comprensibili e tautologiche ("i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili" nel caso del controinteressato; "non sono enucleabili e distinguibili" nel caso di n. 4 pubblicazioni della ricorrente) senza alcun riferimento neppure ai sotto-criteri stabiliti dalla stessa Commissione con il verbale n. 1;

- non sembra emergere, quindi, una congrua e sufficiente motivazione dalla decisione di espungere dalla successiva valutazione le pubblicazioni nn. 3, 4, 5 e 12 della ricorrente;

- non appare, per converso, comprensibile la ragione della positiva valutazione dell'apporto individuale in tutte le pubblicazioni del controinteressato Rondonotti con attribuzione di n. 1 punto (cfr. verbale n. 3 del 23.2.2023), nonostante dal verbale n. 2 non risultino elencate tra le pubblicazioni ammesse alla successiva valutazione quelle sub n. 1 e n. 11;

Rilevato che non appaiono utili le argomentazioni versate nella memoria dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che non sono rinvenibili nei verbali delle sedute della Commissione stessa, sicchè, a tutto concedere, costituirebbero un'inammissibile integrazione postuma della motivazione;

Rilevato, inoltre, che, in disparte tali considerazioni, le difese spiegate in corso di causa non appaiono convincenti, tenuto conto che:

- l'onere di produrre le dichiarazioni degli altri coautori sembra tradursi, nel caso specifico, in un inutile formalismo, non sussistendo alcun rischio di eludere l'obbligo di accertare la possibilità di enucleare l'apporto individuale della medesima candidata, laddove si prenda in esame la stessa dichiarazione resa dalla sola ricorrente;

- nelle pubblicazioni nn. 3, 4 e 12 presentate dall'istante, infatti, non risulterebbero "altri co-autori" ma un solo coautore (e parimenti nella pubblicazione n. 5 laddove la ricorrente dichiara che "Tore ha scritto in collaborazione con Peretti in maniera condivisa: Introduzione, paragrafi 1; 1.1; 1.2; 2; 2.1; 3.1- 3.1.3"), emergendo che l'analisi scientifica è il risultato di una attività svolta in comune e non comprendendosi, in assenza di specifici elementi contrari, la mancata attribuzione paritaria dei lavori collettivi alla ricorrente;

- l'apporto della candidata ricorrente risulterebbe non soltanto espressamente indicato ma evincibile dalla stessa dichiarazione dell'autrice, resa nella forma solenne della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;

- da tale dichiarazione emerge che "L'articolo è stato scritto in maniera condivisa dalle due autrici in ogni sua parte" (e nel caso della n. 5 "in collaborazione con Peretti in maniera condivisa") sicchè non sembrano, al momento, sorgere dubbi in ordine all'attribuibilità dell'apporto della candidata, considerato che la dichiarazione dell'altro coautore (o dell'altra coautrice), secondo la difesa dell'Ateneo irrimediabilmente mancante, non potrebbe che confermare quanto dichiarato dalla candidata;

- la mancata valutazione delle suddette pubblicazioni della ricorrente sembrerebbe, nel caso specifico, quindi, illogica e contraddittoria rispetto agli stessi criteri stabiliti dalla Commissione, peraltro impugnati;

Ravvisata la non pertinenza delle deduzioni della resistente Università in ordine al superamento della prova di resistenza, tenuto conto che le censure dedotte contestano la mancata attribuzione alla ricorrente (e, per converso, l'attribuzione al controinteressato) di un punteggio utile non solo alla "consistenza complessiva della produzione scientifica" (punteggio massimo attribuibile 10) ma alla stessa valutazione delle singole "pubblicazioni" (punteggio massimo attribuibile 60) e che i vizi sopra evidenziati attengono all'intera sequenza procedimentale che ha avuto avvio con la seduta del 14 febbraio 2023, in cui la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati, fino all'esito della selezione, inficiando il provvedimento finale;

Ritenuto, tanto premesso, che appare necessario, anche a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla procedura de qua, in accoglimento della domanda cautelare, sospendere gli atti e i provvedimenti impugnati, limitatamente al D.R. dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21/03/2023, ai verbali n. 1 del 14.02.2023, n. 2 del 24.02.2023 e n. 3 del 24.02.2023 e alla relazione finale del 24.02.2023;

Considerato, in particolare, che:

- non sussiste il paventato pericolo di perdita del finanziamento poichè la procedura selettiva è stata indetta "a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021";*
- la stessa Università degli Studi di Milano ammette che sussiste un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023;*
- la procedura è stata riavviata proprio nel 2023;*
- non risulta comprensibile il rischio di perdere le "risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022", che vanno pur sempre accantonate."*

Ai sensi del comma 12 dell'art. 55 c.p.a. è stato, inoltre, disposto un ordine istruttorio nei confronti dell'Università degli Studi di Milano, onerando l'Ateneo di depositare in Segreteria copia conforme delle domande presentate dai due candidati (ricorrente e controinteressato) per la procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario per cui è causa, con tutti i relativi allegati.

L'ordinanza cautelare non è stata appellata.

14. In data 09/08/2023 è stata depositata la documentazione in adempimento dell'ordinanza collegiale n. 675/2023 del 21/07/2023 e in data 7.9.2023 e 6.10.2023 è stata depositata ulteriore documentazione da parte dell'Università degli Studi di Milano.

In vista dell'udienza, nessuna delle parti ha depositato memorie né repliche.

15. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Va, preliminarmente, rilevato che con nota del 5 ottobre 2023 l'Università degli Studi di Milano ha rappresentato che *"nelle more il dott. Marco Rondonotti, vincitore della procedura di selezione gravata, in servizio dall'1/04/2023, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 22/09/2023"*.

Da tali dimissioni, che non risultano versate in atti, non è dato evincere se dalle stesse emerga, o meno, che il controinteressato abbia ancora interesse all'incarico *de qua* e si tratti, quindi, di mera esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Sul punto, le parti non hanno dedotto alcunchè, anche in ordine all'eventuale limitazione alla sola ricorrente dell'effetto conformativo della presente decisione in caso di riedizione della procedura concorsuale (CGA n. 317/2020; Consiglio di Stato Ad. plen., 27/02/2019, n. 4 e n. 5; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 02/11/2021, n.11185), tenuto anche conto che il decreto impugnato approva *"la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Giudicatrice all'esito delle singole valutazioni dei candidati:*

1. Rondonotti Marco

2. Tore Raffaella".

Tale questione, quindi, esula dal *thema decidendum* del presente giudizio di cognizione.

Ad ogni modo, la sopravvenienza non spiega effetti ostativi alla decisione della causa nel merito, giacché alle dimissioni del controinteressato - le quali, come già esposto, potrebbero essere variamente considerate alla stregua di dimissioni spontanee o prestate in mera ottemperanza alla pronuncia cautelare - non ha fatto seguito alcun atto di scorrimento della graduatoria né di ritiro, in autotutela, del provvedimento di approvazione degli atti della rinnovata selezione pubblica, con il quale lo stesso è stato dichiarato vincitore della procedura, sicché permane l'interesse della ricorrente al suo annullamento.

1.1. Il Collegio ritiene di esaminare, con priorità e congiuntamente, le censure sopra rubricate sub II.2, II. 3 e IV, e relative ai motivi di ricorso afferenti alla predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati nonché di quelli relativi alla valutazione delle pubblicazioni e dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione.

Com'è noto, infatti, *“in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico – giuridico e diacronico procedimentale (in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014, pag. 36; Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e 18; Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662)”* (Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015).

Pertanto, in un caso come quello in esame, dove le parti non hanno graduato espressamente e significativamente le loro istanze, va applicato il criterio per cui *“il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità.”* (Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015; Cons. Stato sez. VI n. 2028/2020).

1.2. *In ordine alla predeterminazione dei criteri da parte della Commissione.*

È infondata la censura (quarto motivo di ricorso) con la quale la ricorrente deduce che non sarebbe stato in potere dell'Università né della Commissione integrare e modificare i criteri e i parametri di valutazione dei candidati stabiliti dall'art. 24 co. 2 lett. C L. 240/2010 e dal D.M. 243/2011, che, di contro, sarebbero fissati da un regolamento ministeriale, senza possibilità per la Commissione di introdurre criteri nuovi e diversi rispetto a quelli indicati dalle fonti normative.

La giurisprudenza menzionata in ricorso si riferisce, infatti, a fattispecie diverse, relativa ad un concorso per professore ordinario, in una vicenda nella quale veniva impugnato il Regolamento di Ateneo per contrasto con l'art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia).

L'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo.

In esecuzione di tale previsione normativa è stato emanato il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 che, in più disposizioni, rimette alla successiva attività di predeterminazione dei criteri da parte della Commissione il compito di *“predeterminare anticipatamente il peso di ciascuno di questi criteri”*, ben inteso che la Commissione *“non ha compiti di predeterminazione dei criteri, ma di sola specificazione degli stessi e di valutazione dei candidati”* (TAR Liguria n. 993/2020).

Sarebbe stato semmai illegittimo l'operato della Commissione laddove tutto ciò fosse mancato, non potendosi la Commissione limitare "al mero richiamo astratto dei criteri di valutazione senza che sia stata data contezza del loro impiego concreto" (ibid.).

Legittimamente, quindi, l'art. 8 del bando prevede che "La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento" e parimenti, legittimamente, ha operato, a valle, la commissione giudicatrice.

Nel caso in esame, la commissione ha determinato ex ante i criteri di valutazione, che fanno riferimento ai parametri previsti dalla vigente normativa (D.M. n. 243/2011) e che prevedono anche una griglia di punteggi e di giudizi sintetici, riferiti, rispettivamente, ai titoli, alle pubblicazioni e alla consistenza complessiva della produzione scientifica.

Ed infatti, con il primo verbale la Commissione ha stabilito che "La valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati" sarebbe stata "effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 del D.M. 243/2011, sulla base di una dettagliata griglia di sottocriteri, cui correlare ciascun titolo valutato e assegnare uno specifico punteggio, in modo che si comprendano le ragioni dei punteggi assegnati, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal bando e dal Regolamento."

La motivazione delle valutazioni riservate a ciascun candidato emerge dall'attribuzione dei punteggi previsti dalla suddetta griglia (Cons. Stato sez. VI n. 1772/2022), che assorbono il giudizio comparativo.

La ricorrente, d'altronde, non deduce che la commissione abbia introdotto un criterio (o più) che non rientri in alcuno dei criteri stabiliti dal d.m. 243/11 né indica quali parametri stabiliti dalla Commissione con il verbale n. 1 non sarebbero rientranti tra i criteri di valutazione previsti nel menzionato decreto ministeriale.

Donde l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.

1.3 Con il secondo motivo, la ricorrente censura poi i criteri stabiliti dalla Commissione per valutare l'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione.

Secondo l'istante, il criterio stabilito dall'organo collegiale sarebbe totalmente illegittimo siccome non indicato dalla legge né dal DM 243/2011, ma invero fissato dalla Commissione, la quale sarebbe, a suo dire, sprovvista di qualsivoglia potere in tal senso.

In parte qua, il motivo è infondato.

Ed infatti, il D.M. n. 243/2011, all'art. 3, nel prendere in esame l'indicatore "Valutazione della produzione scientifica", dispone che "Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: (...) d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione".

Il bando, all'art. 13, comma 2, lett. d), ha recepito quanto previsto dal Decreto Ministeriale disponendo espressamente che "Le commissioni giudicatrici effettuano, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243, la selezione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: [...] d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione".

La Commissione, quindi, non ha illegittimamente integrato i criteri previsti dalla legge, dal D.M. 243/2011 e dal bando, ma ha predeterminato i criteri di massima per valutare poi, alla luce di questi, le posizioni di ciascun candidato, compiendo così un confronto anche in termini comparativi, e pervenendo così infine alla formulazione dei giudizi finali (Cons. Stato, sez. VI, 19/11/2018, n. 6500).

Con specifico riferimento, poi, alle opere con più autori, è lo stesso regolamento ministeriale che attribuisce alla Commissione il potere di predeterminare i criteri (riconosciuti nella comunità scientifica

internazionale di riferimento) per valutare l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Giova, infatti, sottolineare che la legge non stabilisce essa stessa i criteri e i parametri per la valutazione delle pubblicazioni dei candidati, rinviando la norma primaria ad un decreto ministeriale che, espressamente, rimette alle commissioni giudicatrici la valutazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione, quindi, poteva e doveva stabilire tali criteri nel primo verbale, occorrendo delineare il percorso logico giuridico che l'organo collegiale avrebbe dovuto, poi, seguire nell'effettuare lo scrutinio delle candidature e per esprimere i relativi giudizi valutativi, onde rendere possibile anche la verifica ex post della correttezza e linearità dell'operato svolto (Cons. Stato sez. VI n. 7501/2022).

1.4 Ciò posto, il quarto motivo e, *in parte qua*, il secondo motivo di ricorso sono, dunque, infondati e vanno respinti.

2. Le censure sopra rubricate sub II.2 e II.3 (in ricorso sub II.1 e II.2) sono, invece, fondate e vanno accolte, nei sensi e nei termini di seguito specificati.

2.1. Con tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente, in sintesi, deduce che:

- la Commissione non avrebbe potuto introdurre un “criterio”, come quello indicato nel verbale n. 1, per la valutazione delle opere in collaborazione, non indicato dalla legge né dal D.M. n. 243/2011;
- tali criteri sarebbero illogici e penalizzanti, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza formatasi in materia, ed in particolare con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati all'A.S.N. nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, appaiono porsi in evidente contrasto rispetto ai dettami ed alla prassi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento ed all'impostazione editoriale, seguita a livello internazionale dalle primarie riviste scientifiche;
- sussiste un difetto di motivazione ed una evidente irragionevolezza nella mancata valutazione di quattro pubblicazioni della stessa ricorrente e nella valutazione di tutte le pubblicazioni del controinteressato, tutte a più mani;
- i criteri stabiliti al riguardo dalla Commissione si porrebbero in violazione dei principi indicati nella Raccomandazione della Commissione dell'11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori.

2.2. *In ordine alla predeterminazione dei criteri per la valutazione dell'apporto individuale nelle opere in collaborazione e con più autori.*

Com'è noto, la finalità della valutazione dell'apporto individuale nelle opere collettanee è quella di valorizzare opere scientifiche suscettibili di esprimere le effettive qualità del singolo candidato, manifestando il contributo di ricerca e di elaborazione culturale fornito dal concorrente alla disciplina di riferimento.

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che nei pubblici concorsi i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli autori (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n. 5701 del 24/12/2000), ribadendosi che le opere in collaborazione possono formare oggetto di valutazione ove risulti chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile l'apporto individuale e personale del candidato, tale da rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, n. 1788/2015; Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615).

2.3. Tale affermazione di principio non significa che nei lavori in collaborazione che siano il frutto condiviso di un lavoro di equipe non sia mai enucleabile ed autonomamente apprezzabile l'apporto individuale e

personale del candidato o che non sia mai favorevolmente e positivamente valutabile il contributo del candidato ivi confluito; ma impone alla Commissione di stabilire ex ante e di chiarire i parametri logici in forza dei quali valutare tale apporto.

A tal fine, la giurisprudenza da tempo (C.G.A. 22 aprile 2009, n.255) ha affermato che la mancata esternazione da parte della Commissione dei parametri logici seguiti per determinare il detto apporto, vizia in radice le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione, occorrendo una precisazione della Commissione atta a far comprendere le ragioni dell'enucleazione del contributo stesso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1788/2015).

In particolare, l'individuazione dell'apporto del candidato è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione esaminatrice, che detto apporto potrebbe enucleare sulla base di numerosi parametri, rappresentativi delle capacità scientifiche e didattiche del concorrente, soprattutto in un settore soggetto in modo particolare a lavoro in equipe – di norma paritario – ed in presenza di criteri appositamente elaborati (Cons. Stato sez. VI n. 05253/2021; Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1615, 22 febbraio 2013, n. 1087 e 6 agosto 2013, n. 4096).

È pacifico che i criteri di valutazione dell'apporto individuale prefissati dalla stessa Commissione e le valutazioni espresse, occorre ricordarlo, sebbene costituiscano espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, tuttavia non sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo qualora, come in specie, risultino inficiati *ictu oculi* da eccesso di potere, *sub specie* delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (Cons. Stato sez. VI n. 1772/2022; Cons. St. n. 4549/2015 e n. 5924/2011).

2.4. In ordine ai criteri stabiliti dalla Commissione con il verbale n. 1 del 14.2.2023.

Nel caso di specie non sono stati omessi i criteri di valutazione dell'apporto individuale fornito da ciascun candidato all'opera in collaborazione in quanto la Commissione ha stabilito che sarebbero state “valutabili solo pubblicazioni scientifiche nelle quali l'apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile” e che avrebbe valutato “l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità:

- quando risulti espressamente indicato;
- quando l'apporto individuale risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati.”.

Tuttavia, se, da un lato, sono stati a monte introdotti criteri del tutto illogici, che hanno viziato la successiva attività di valutazione delle opere in collaborazione; dall'altro, sono stati elusi i parametri prefissati dalla stessa Commissione, rendendo quindi del tutto manifesta l'irragionevolezza delle valutazioni espresse a verbale.

2.5. In ordine alla giurisprudenza formatasi sullo specifico settore concorsuale e in relazione alla possibilità che nello stesso sia giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi.

Nel settore concorsuale per cui è causa (come dimostra la giurisprudenza formatasi in materia di A.S.N. “relativamente al settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa”: per tutte TAR Lazio sez. III n. 14361/2015, non appellata) la ricerca scientifica nello specifico settore disciplinare può certamente connotarsi come attività svolta in *équipe* e trova, quindi, esito nella elaborazione e nella produzione collegiale delle pubblicazioni, di tal che l'apporto di ciascun coautore non può essere estrapolato dal tutto ma costituisce un *unicum* inscindibile.

Sicché, “tanto il giudizio finale quanto i giudizi individuali appaiono porsi in evidente contrasto rispetto ai dettami ed alla prassi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento ed all'impostazione editoriale, seguita a livello internazionale dalle primarie riviste scientifiche del settore. Per entrambe, non è determinante

e non si provvede in genere a delimitare con esattezza le porzioni (paragrafi, capitoli ecc.) dell'elaborato riferibili esclusivamente ad uno dei coautori, senza contare che può spesso accadere che l'operazione sia semplicemente impossibile potendo l'elaborato nella sua interezza costituire lo sforzo comune e "inscindibile" dei due o più coautori. Appare così contraddittoria ed irragionevole l'adozione di un criterio così selettivo e penalizzante quale quello sopra descritto che, in modo tranciante, conduce ad un giudizio di irrilevanza rispetto ad elaborati di elevato o, quanto meno, "accettabile" (ai sensi dell'Allegato D al D.M. n. 76/2012) valore scientifico, per la sola circostanza della non chiara delimitazione dell'apporto individuale del singolo coautore, la quale tuttavia non è pretesa né dalle riviste di settore che lo stesso sistema ANVUR classifica di classe A né, più in generale dai principi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento" (TAR Lazio sez. III n. 14361/2015).

Va quindi condiviso il principio affermato dalla giurisprudenza (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, n. 6298 del 10.12.2012) secondo cui "sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi" (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 8.10.2013, n. 4943; id. 10.12.2012, n. 6298; id. 28.3.2003, n. 1615).

Giova, poi, rimarcare che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che "in presenza di pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato in collaborazione con altri autori, i Commissari riterranno normale, in assenza di specifici elementi contrari, l'attribuzione paritaria dei lavori collettivi ai coautori, senza che questo criterio risulti elusivo dell'obbligo di accertare la possibilità di enucleare l'apporto individuale del medesimo candidato, non è in contrasto con le previsioni di legge e del bando nei settori di ricerca in relazione ai quali l'analisi scientifica è normalmente il risultato di una attività svolta in comune. In altri termini sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi" (Cons. Stato sez. VI n. 3856/2022 del 17.5.2022; Cons. Stato sez. VI n. 3175/2015).

2.6. I principi derivanti dalla Raccomandazione della Commissione dell'11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori.

Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza nazionale nella valutazione dell'apporto dei coautori nelle pubblicazioni attinenti al s.s.d. oggetto della procedura selettiva per cui è causa appaiono vieppiù condivisibili alla luce dei principi stabiliti nella Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, la cui violazione la ricorrente lamenta con la censura rubricata in ricorso sub II.2, e che è fondata nei termini di seguito meglio illustrati.

L'art. 24, comma 2, della L. n. 240 del 2010 prevede che "I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005".

La Raccomandazione della Commissione dell'11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori con riferimento alla posizione di "Co-autore" impegna gli Stati membri, "Nella valutazione del loro personale", a "valutare positivamente l'essere «co-autore» quale prova di un approccio costruttivo nello svolgimento dell'attività di ricerca. I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero pertanto elaborare strategie, pratiche e procedure per fornire ai ricercatori, ivi compresi quelli all'inizio di carriera, le condizioni di base necessarie perché possano godere del diritto di essere riconosciuti ed elencati e/o citati, nell'ambito delle loro collaborazioni, come co-autori di pubblicazioni, brevetti ecc. e di pubblicare i loro risultati in modo autonomo dai loro supervisori."

Come chiarito di recente dalla giurisprudenza amministrativa "Quanto al valore della richiamata Raccomandazione, va rilevato che, sebbene l'art. 288, par. 5, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea preveda che non è vincolante, in quanto trattasi di norma priva di efficacia cogente diretta (cd. soft

law), la stessa non può essere ritenuta carente di alcun effetto giuridico, poiché "se è vero che orientamenti del tipo di quelli allegati alla raccomandazione (...) non producono, in quanto tali, effetti vincolanti, ciò non toglie che i giudici nazionali sono tenuti a prenderli in considerazione ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando sono tali da chiarire l'interpretazione di disposizioni dell'Unione attuate da disposizioni nazionali o mirano a precisare disposizioni del diritto dell'Unione aventi carattere vincolante" (Corte di giustizia dell'Unione Europea, II, sentenza 7 luglio 2022, Causa C-24/21, par. 51; 3 settembre 2014, C-410/13, par. 64; 13 dicembre 1989, C-322/88, par. 18; anche Grande Sezione, 15 luglio 2021, causa C-911/19, par. 55).

Ne discende che, da un punto di vista applicativo, l'attività amministrativa conforme al contenuto delle Raccomandazioni non abbisogna di ulteriori elementi motivazionali a supporto, salvo che per gli aspetti di natura fattuale, mentre laddove vi sia un disallineamento tra le stesse è necessaria una motivazione rafforzata che ne giustifichi le ragioni (cfr., per un parallelismo, con riguardo alle linee guida non vincolanti, Consiglio di Stato, Comm. Spec., numero 01767/2016 e data 02/08/2016)." (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14/06/2023 n.10165).

La Raccomandazione, quindi, pur non essendo vincolante, orienta l'attività di interpretazione delle norme di riferimento e conferma la correttezza della soluzione della questione sottoposta al vaglio giurisdizionale, deponendo nel senso che la Commissione, in assenza di specifici elementi contrari, avrebbe dovuto ritenere normale nel caso di specie, e in mancanza di adeguate ragioni contrarie, che non sono state in alcun modo indicate, l'attribuzione paritaria dei lavori collettivi ai coautori.

2.7. In ordine al primo sottocriterio stabilito dalla Commissione.

Ritiene il Collegio che, in realtà, sia la stessa formulazione utilizzata con il primo verbale ("La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità: - quando risulti espressamente indicato") che rende irragionevole, in tesi, l'operato dell'organo di valutazione, in quanto sembra postulare, come si è detto, la necessità che una pubblicazione sia necessariamente suddivisa in porzioni (paragrafi, capitoli ecc.) riferibili esclusivamente ad uno dei coautori, laddove, invece, è noto che sovente una simile operazione sia semplicemente impossibile (essendo l'elaborato nella sua interezza che costituisce lo sforzo comune e "inscindibile" dei due o più coautori) ma, per ciò stesso, non sia impossibile da valutare (è semmai la Commissione che deve individuare dei parametri per valutare l'apporto individuale ai lavori di ricerca di squadra e frutto di un'attività redazionale condivisa da più autori).

Non sarebbe logico ritenere tali pubblicazioni non valutabili per la mancanza di "parti" riferibili ai singoli autori.

Né sarebbe logico ritenere che in tali opere scritte da due autori in maniera condivisa in ogni loro parte non sia possibile determinare l'apporto individuale del candidato, che è esattamente evincibile dall'aver collaborato in modo paritario al prodotto della ricerca.

Diversamente, verrebbero valutate soltanto le opere frutto di ricerca individuale e solitaria, e non anche quelle – sovente di maggior pregio – frutto di lavoro di un gruppo di ricerca.

Ed invece, un settore scientifico caratterizzato dalla sinergia degli sforzi di ricerca e dalla collegialità delle attività redazionali, nel quale la ricerca è normalmente il frutto di un lavoro di equipe ben può condurre la Commissione a ritenere normale, in assenza di specifici elementi contrari, l'attribuzione paritaria dei lavori collettivi ai coautori (Cons. Stato sez. VI n. 485/2005; Cons. Stato sez. VI n.1615/2003).

2.8. Concludendo sul punto, le difese dell'Università degli Studi di Milano, secondo cui la Commissione avrebbe operato secondo il principio seguito dalla comunità scientifica di riferimento, dal quale consegue una consolidata consuetudine diffusa nel SC e nel SSD, praticata anche nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, trovano ampia smentita da quanto dedotto in ricorso, e in alcun modo contestato dalla difesa dell'Ateneo, nonché dalla specifica giurisprudenza formatasi proprio con riferimento all'A.S.N., che, nello specifico settore concorsuale in questione, ritiene illegittimi simili criteri utilizzati dalla Commissione.

Alla luce di detto principio e di tutto quanto precede appare irragionevole (ed ingiusta) la conclusione opposta a cui è pervenuta la Commissione giudicatrice che ha ritenuto quattro opere in collaborazione presentate dalla ricorrente come non valutabili.

2.9. In ordine al secondo sottocriterio stabilito dalla Commissione.

Il parametro utilizzato dalla Commissione per valutare l'apporto individuale nelle opere in collaborazione è, inoltre, palesemente illegittimo, laddove prevede che sia "enucleabile" e "distinguibile" l'apporto che "risulti in base alle dichiarazioni del candidato "e" degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati".

In particolare, la previsione (con il verbale n. 1 del 14.2.2023) della contemporanea presenza della dichiarazione dell'autore "e" degli altri autori, con una congiunzione che letteralmente impone (e introduce ex novo) un duplice onere di allegazione di documentazione (e che ricomprende le dichiarazioni degli altri coautori) non previsto dalla legge né dal D.M. né dal bando, e financo dopo il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande e dei relativi allegati, è del tutto illegittima, viziando, di conseguenza, la successiva mancata valutazione delle pubblicazioni della ricorrente.

2.10. In ordine all'applicazione dei suddetti criteri nel caso concreto da parte della stessa Commissione.

L'operato della Commissione risulta, peraltro, intrinsecamente viziato da palese difetto di motivazione, pur considerando i parametri predeterminati con il primo verbale.

Con il verbale n. 2 del 24.2.2023, la Commissione, nell'esaminare i lavori svolti in collaborazione tra il candidato controinteressato ed altri coautori ha rilevato che "i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili" e ha ritenuto "che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l'apporto dei singoli coautori" nelle pubblicazioni nn. 2-10 e 12 (non sono elencate le pubblicazioni sub nn. 1 e 11).

Nell'esaminare le pubblicazioni della ricorrente, la Commissione ha ritenuto che "i contributi scientifici della candidata non sono enucleabili e distinguibili e unanimemente (ha) delibera(to) di non ammettere alla successiva valutazione di merito" le pubblicazioni nn. 3, 4, 5 e 12.

Con verbale n. 3 del 24.2.2023, la Commissione, tuttavia, ha incomprensibilmente valutato tutte le pubblicazioni del controinteressato, comprese le nn. 1 e 11, attribuendo un punto al "Criterio d): determinazione analitica dell'apporto individuale".

Nel corso del giudizio, l'Università ha giustificato il proprio operato, chiarendo di aver escluso dalla valutazione le pubblicazioni nn. 3, 4, 5, 12 dell'odierna ricorrente, in quanto:

- nelle pubblicazioni nn. 3 e 4 non risulterebbe "espressamente indicata l'attribuzione" e la dichiarazione "L'articolo è stato scritto in maniera condivisa dalle due autrici in ogni sua parte" è fornita dalla sola candidata, non dagli altri co-autori, e non determinerebbe l'apporto della candidata in maniera enucleabile e distinguibile;
- nelle pubblicazioni nn. 5 e 12 non risulterebbero espressamente indicate l'attribuzione, la dichiarazione sarebbe fornita dalla sola candidata "e non da tutti gli altri co-autori", e la dichiarazione rilasciata non determinerebbe l'apporto della candidata in maniera enucleabile e distinguibile.

Orbene, il Collegio ritiene che, nella specie, sia condivisibile la tesi della ricorrente, mentre le difese spiegate in corso di causa dall'Ateneo non siano suggestive.

2.10.1. Intanto, l'Ateneo nulla precisa in ordine alle apodittiche ragioni nella valutazione delle pubblicazioni del controinteressato e nella valorizzazione dell'apporto dello stesso pure nelle pubblicazioni non elencate nel secondo verbale (le pubblicazioni sub nn. 1 e 11).

2.10.2. Il giudizio relativo all'apporto individuale del candidato si risolve, nei verbali nn. 2 e 3 impugnati, in espressioni poco comprensibili e tautologiche ("i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili" nel caso del controinteressato; "non sono enucleabili e distinguibili" nel caso di n. 4

pubblicazioni della ricorrente) senza alcun riferimento neppure ai sotto-criteri stabiliti dalla stessa Commissione con il verbale n. 1.

2.10.3. Non emerge, quindi, una congrua e sufficiente motivazione dalla decisione di espungere dalla successiva valutazione le pubblicazioni nn. 3, 4, 5 e 12 della ricorrente; né appare, per converso, comprensibile la ragione della positiva valutazione dell'apporto individuale in tutte le pubblicazioni del controinteressato con attribuzione di n. 1 punto (cfr. verbale n. 3 del 23.2.2023), nonostante dal verbale n. 2 non risultino elencate tra le pubblicazioni ammesse alla successiva valutazione quelle sub n. 1 e n. 11.

2.10.4. Né si rivelano utili le argomentazioni versate nella memoria dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che non sono rinvenibili nei verbali delle sedute della Commissione stessa e costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.

2.10.5. Peraltro, le difese spiegate in corso di causa dall'Università resistente non sono, in ogni caso, convincenti, tenuto conto che:

- l'onere di produrre le dichiarazioni degli altri coautori si traduce, nel caso specifico, in un inutile formalismo, non sussistendo alcun rischio di eludere l'obbligo di accertare la possibilità di enucleare l'apporto individuale della medesima candidata, laddove si prenda in esame la stessa dichiarazione resa dalla sola ricorrente;
- nelle pubblicazioni nn. 3, 4 e 12 presentate dalla ricorrente, infatti, non risultano "altri co-autori" ma un solo coautore (e parimenti nella pubblicazione n. 5 laddove la ricorrente dichiara che "Tore ha scritto in collaborazione con Peretti in maniera condivisa: Introduzione, paragrafi 1; 1.1;1.2; 2; 2.1; 3.1- 3.1.3"), emergendo che l'analisi scientifica è il risultato di una attività svolta in comune e non comprendendosi, in assenza di specifici elementi contrari, la mancata attribuzione paritaria dei lavori collettivi alla ricorrente;
- l'apporto della candidata ricorrente risulta non soltanto espressamente indicato ma evincibile dalla stessa dichiarazione dell'autrice, resa nella forma solenne della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta ai sensi di legge che deve ritenersi sostenuta da una più specifica assunzione di responsabilità e fonte di speciali obblighi di natura penale, ove risulti mendace (Consiglio di Stato sez. VII n. 6703/2023 del 07/07/2023);
- da tale dichiarazione emerge che "L'articolo è stato scritto in maniera condivisa dalle due autrici in ogni sua parte" (e nel caso della n. 5 "in collaborazione con Peretti in maniera condivisa") sicché non sembrano, al momento, sorgere dubbi in ordine all'attribuibilità dell'apporto della candidata;
- la mancata valutazione delle suddette pubblicazioni della ricorrente è, nel caso specifico, quindi, illogica e contraddittoria rispetto agli stessi criteri stabiliti dalla Commissione, peraltro impugnati.

2.11. I motivi di ricorso rubricati sub II.1 e II.2, e relativi alle doglianze afferenti alla valutazione delle pubblicazioni e dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione sono, dunque, fondati e vanno accolti.

3. Invertito l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, va, adesso, esaminato il primo motivo, che è fondato e va accolto, nei termini di seguito meglio specificati.

Con il verbale n. 1, la Commissione ha predeterminato una griglia di valutazione dei titoli, stabilendo quali titoli sarebbero stati valutati (con un punteggio massimo di 30 punti), ripartendoli per tipologia.

In occasione della seconda riunione di cui al verbale n. 2 (verbale denominato "Esame preliminare dei titoli, dei curriculum e della produzione scientifica dei candidati), la Commissione, "Constatato che, come previsto dal bando, sono trascorsi almeno 5 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri" ha dichiarato di "proseguire i lavori con l'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati".

In realtà, il medesimo verbale n. 2, mentre procede all'esame preliminare delle pubblicazioni non effettua alcun esame preliminare dei titoli.

Dai verbali impugnati, infatti, non emerge alcun elenco dei titoli dichiarati dai candidati e ammessi alla successiva valutazione, con la conseguenza che l'attribuzione del punteggio operata con il verbale n. 3 risulta incomprensibile.

Il successivo verbale n. 3 contiene un prospetto nel quale vengono direttamente riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione, senza indicare, avuto riguardo a quelli dichiarati dai candidati nel rispettivo curriculum, quali titoli siano stati in concreto valutati e a quali sia stato attribuito un punteggio.

Tale omissione viene inammissibilmente colmata ex post con la memoria depositata in data 14.7.2023 in corso di causa, laddove, nel tentativo di controdedurre alle doglianze della ricorrente che lamenta l'asserita mancata valutazione di alcuni titoli, l'Università fornisce, per la prima volta, e nel dettaglio, una specifica giustificazione dei punteggi attribuiti dai commissari nel corso della valutazione, indicando quali titoli sarebbero stati valutati e quali non avrebbero ottenuto alcun punteggio.

L'art. 24, comma 2, della L. n. 240 del 2010 prevede che la valutazione preliminare dei candidati sia condotta sulla base di un "motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato"; in tal senso si pone anche l'art. 11 del bando riguardante la procedura concorsuale; coerentemente l'art. 2 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243 elenca i titoli sottoposti a valutazione e impone di considerare specificamente, ai fini della valutazione, la significatività che ciascun titolo assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato, mentre l'art. 3 dello D.M. 25 maggio 2011, n. 243 detta puntualmente i criteri che presiedono alla valutazione comparativa delle pubblicazioni. Anche quest'ultime norme sono recepite nel bando.

Come chiarito dalla giurisprudenza "La normativa di riferimento è quindi univocamente finalizzata ad assicurare una analisi puntuale, da parte della Commissione esaminatrice, di ciascun titolo, curriculum e pubblicazione, analisi di cui deve essere data motivata contezza in sede di compimento delle operazioni valutative, in modo che sia chiaro il peso attribuito a ciascun titolo e le ragioni che inducono a preferire un candidato all'altro" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 16-06-2014, n. 1050).

Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha lasciato trasparire quali titoli abbia valutato (non procedendo ad alcun elenco preliminare di quelli ammessi al concorso), né ha esaurientemente argomentato il giudizio riferito a ciascun titolo di ciascun concorrente.

Tale modus operandi rende del tutto opaco l'operato della Commissione, determinando che l'attività di valutazione e di esternazione delle ragioni dell'attribuzione del punteggio sia ex post affidata alle difese depositate in corso di causa, e non anche ai verbali della procedura concorsuale.

È, infatti, inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata nel corso del giudizio mediante gli scritti difensivi dell'amministrazione resistente che specifichino elementi di fatto o presentino giustificazioni del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione. L'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio non è consentita in quanto non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo: la motivazione, infatti, deve precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento della P.A. e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (Consiglio di Stato sez. IV, 31/01/2023, n.1096).

La costante giurisprudenza limita l'ammissibilità dell'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo al caso in cui questa sia stata effettuata mediante gli atti del procedimento oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448).

Per verificare la correttezza delle tesi difensive dell'Università, non resterebbe che effettuare direttamente l'esame del curriculum e dei titoli dichiarati dai candidati, per poi sussumerli all'interno delle voci indicate nella griglia di valutazione.

Attività che spetta chiaramente alla Commissione esaminatrice, che è, invece, tenuta ad illustrare, con precisione, e in maniera chiara ed esaustiva nei verbali l'esito di una simile attività di valutazione.

Il primo motivo è, dunque, fondato e va accolto

4. Infondato è, invece, il motivo rubricato sub I.2, con il quale si deduce che le pubblicazioni n. 10 e n. 11 del controinteressato sarebbero "avulse rispetto alla materia oggetto del concorso".

Occorre, intanto, ribadire che "la valutazione in ordine alla pertinenza e all'importanza delle pubblicazioni e degli altri titoli valutati rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione" (Cons Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 396; Cons. Stato sez. VI n. 919/2018) ed è soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità.

La ricorrente intende sostituire il suo giudizio a quello della Commissione in merito alla valutazione della pertinenza di alcune pubblicazioni del controinteressato.

Non vengono forniti elementi per ritenere illogico il giudizio di pertinenza espresso dalla Commissione, non essendo implausibile che le pubblicazioni in questione siano pertinenti al S.S.D..

Le critiche della ricorrente, oltre a porre in discussione il merito delle valutazioni tecniche compiute dalla commissione, sono eminentemente assertive, offrendo, in sostanza, un proprio giudizio di estraneità al settore concorsuale di alcune pubblicazioni del controinteressato, senza alcuna indicazione di indici di macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione.

Il motivo è, dunque, infondato e va rigettato.

5. Va, adesso, esaminate il gruppo di censure, relative alla valutazione dei titoli.

L'accoglimento del primo motivo determina, in parte, l'assorbimento logico necessario delle censure dedotte con il secondo motivo (sub II.1) e riferite agli asseriti errori nell'attribuzione dei punteggi relativi ai vari titoli della ricorrente e del controinteressato (cfr. Ad. Plen. 5/2015 punto 9.3.4.2.: "il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, preliminarmente all'esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all'esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l'annullamento dell'atto gravato, evidenzino profili meno radicali d'illegittimità.").

In fase di rinnovazione della procedura di valutazione, la nuova Commissione, infatti, dovrà, preliminarmente specificare ed elencare quali siano i titoli valutabili di ogni candidato, indicando, analiticamente, per ognuno, il punteggio attribuito e le ragioni, per i titoli non rientranti nelle voci indicate, della loro non ammissione alla valutazione.

6. Va, ora, esaminata la censura, relativa alla valutazione dei titoli (e riferibile al primo verbale di predeterminazione dei criteri), con la quale la ricorrente deduce che sarebbe erroneo, ingiusto e immotivato il mancato riconoscimento degli altri titoli in suo possesso, contestando la Dott.ssa Tore la decisione della Commissione, con riguardo al titolo di cui alla lettera "J) Altri titoli", sotto-criterio J1, di valutare unicamente l'abilitazione scientifica nazionale e non altri titoli posseduti dalla ricorrente.

Il motivo è infondato.

La doglianza non può essere condivisa, poiché la ricorrente pretende di ingerirsi nelle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione, da quest'ultima effettuate al fine di "graduare" il peso e il valore dei singoli criteri di giudizio: valutazioni che sono immuni da vizi di illogicità, irragionevolezza e arbitrio.

Si richiama sul punto il costante indirizzo giurisprudenziale, per cui la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso "è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito" e "l'esercizio di tale discrezionalità non può

essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà" (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. VII n. 3840/2023; C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8321; id., 22 gennaio 2015, n. 253; Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6056; Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3043; Sez. IV, n. 3477/2010, cit.; id., 22 gennaio 2010, n. 213; id., 27 giugno 2007, n. 3745).

7. In relazione alla "consistenza complessiva della pubblicazione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa" la ricorrente si duole che la Commissione, in relazione a tale aspetto, abbia assegnato alla stessa punti 6 ed al controinteressato punti 6,5, senza dare "rilevanza all'intensità ed alla continuità temporale delle pubblicazioni, criteri che andavano valorizzati nell'espressione del giudizio in discorso".

Aggiunge, poi, che del tutto incomprensibile sarebbe il punteggio persino maggiore attribuito al controinteressato che "ha indicato nel proprio curriculum una serie di pubblicazioni temporalmente collocate tra gli anni 2016 e 2022" laddove la ricorrente "ha invece documentato un'attività di produzione scientifica che trae avvio nell'anno 2007 e che poi, senza soluzione di continuità, prosegue dall'anno 2010 sino all'attualità".

A fronte di tali differenze, non si comprenderebbe per quale ragione, in relazione a tale parametro, la Commissione abbia potuto attribuire un punteggio maggiore al controinteressato.

La censura è infondata.

Con il verbale n. 1 la Commissione ha stabilito che "Alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati e all'intensità e alla continuità temporale della stessa (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali) verranno attribuiti max punti 10 in base a:

- a) l'intensità e continuità temporale della produzione scientifica, con esclusione dei periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio) fino ad un massimo di punti n. 3;
- b) la rilevanza complessiva della produzione scientifica fino ad un massimo di punti n. 4;
- c) la congruenza della produzione complessiva con il profilo indicato nel bando (SSD MPED/ 03 – Didattica e pedagogia speciale) o con tematiche interdisciplinari strettamente correlate a tale profilo fino ad un massimo di punti n. 3".

La Commissione ha, quindi, dato certamente rilevanza all'intensità ed alla continuità temporale delle pubblicazioni, valorizzando tali parametri nella valutazione in argomento e attribuendo specifici sotto-punteggi per tali voci.

Al controinteressato e alla ricorrente sono stati attribuiti, rispettivamente punti 1,5 ad entrambi per l'intensità e continuità, punti 2 e 1,5 per la rilevanza e punti 3 ad entrambi per la congruenza.

La differenza nell'attribuzione del punteggio emerge con riferimento alla rilevanza complessiva della produzione scientifica e non con riferimento all'intensità e continuità (dove entrambi i candidati hanno riportato un punteggio identico, come per la congruenza al S.S.D.).

Risulta smentita, quindi, l'affermazione della ricorrente secondo cui, in relazione alla intensità e continuità della produzione scientifica, la Commissione avrebbe attribuito un punteggio maggiore al controinteressato.

La censura, poi, sembra attribuire alla continuità e alla intensità della produzione scientifica un significato che finirebbe per premiare l'anzianità e il più antico esordio nella comunità scientifica; laddove, invece, ai termini non potrebbe che essere attribuito il senso di valutare se la produzione scientifica sia, o meno, non interrotta nel tempo e abbia una consistenza quantitativa negli anni.

Se si accedesse, di contro, ad una accezione diversa si finirebbe per premiare necessariamente (e acriticamente) i ricercatori più anziani, che evidentemente hanno iniziato prima degli altri a pubblicare i loro lavori scientifici.

In assenza di una predeterminazione dei parametri utilizzabili per la valutazione dell'intensità e continuità, "il giudizio globale della Commissione, espresso con il coefficiente numerico predeterminato da zero fino ad un massimo di tre punti, deve ritenersi espressione della naturale opinabilità che connota le valutazioni di carattere tecnico-scientifico, la quale è riservata in via esclusiva all'organo tecnico e non può essere sostituita da una differente valutazione qualitativa o quantitativa" sui singoli sotto-parametri (TAR Lombardia, Milano, n. 1925/2022).

Il motivo è dunque infondato e va rigettato.

8. Può essere, adesso, esaminata la censura rubricata in ricorso sub II.2 con la quale parte ricorrente censura che la Commissione giudicatrice avrebbe violato i principi dettati dalla carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori che imporrebbero di valutare favorevolmente e positivamente:

- la circostanza che il candidato sia «co-autore» di un lavoro in collaborazione, nonché
- le esperienze di mobilità.

La censura relativa alla valutazione delle pubblicazioni in collaborazione è stata già esaminata e ritenuta fondata, mentre quella volta a censura l'asserita omessa considerazione delle esperienze di mobilità è infondata e va rigettata.

La Commissione, nell'ambito della valutazione dei vari titoli, ha puntualmente valorizzato le esperienze di mobilità, ed in particolare (solo a titolo esemplificativo):

- l'aver svolto attività didattica svolta all'estero presso università straniere (b2);
- l'aver svolto "attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri" (c);
- l'essere stato titolare di contratto o assegno di ricerca o borsa post doc presso qualificati istituti stranieri;
- l'aver svolto "soggiorno di studio o ricerca presso prestigiose università straniere o istituzioni di ricerca estere".

L'asserita mancata valutazione delle esperienze di mobilità, quindi, andava censurata, astrattamente (e la ricorrente potrà dolersene successivamente in caso di errori o omissioni), contestando l'eventuale mancata attribuzione di punteggio utile nella pertinente voce della griglia di valutazione, e non già, genericamente, invocando una omissione, per un verso smentita dalla declaratoria dei titoli valutabili, e dall'altra non riferita al singolo e specifico titolo e punteggio.

La censura è dunque infondata.

9. Va, infine, esaminato il terzo motivo di ricorso, che è infondato e va rigettato.

Meramente suggestiva, allo stato, è l'affermazione che sarebbe sintomatico del vizio di eccesso di potere la circostanza che, dopo l'adozione dei provvedimenti sospesi da questo Tribunale e ritirati in autotutela dalla stessa Università, quest'ultima avrebbe dato corso ad una seconda selezione, "nella quale sono parimenti evincibili i medesimi vizi denunciati già nella prima".

Anzitutto, va osservato che l'emersione di vizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli, prima facie, ravvisati con l'ordinanza cautelare n. 917/2022 del TAR Lombardia Milano sez. I, smentisce l'affermazione che l'Università sia incorsa nei medesimi vizi.

D'altronde, l'insussistenza di un giudicato amministrativo, impedito dall'annullamento in autotutela disposto dall'Università, spontaneamente, e prima di una pronunzia di merito, rende la fase della rinnovazione della procedura concorsuale, di per sé, e al lume dei principi affermati da Cons. Stato Ad. Plen. nn. 2/2013 e 11/2016 (cfr. Cons. Stato sez. VI n. 1321/2019), un tratto libero dell'azione amministrativa, non sussistendo, in tesi, alcun vincolo conformativo.

10. Quest'ultima circostanza impone, tuttavia, anche al fine anche al fine di evitare un indefinito numero di giudizi di cognizione, di neutralizzare il rischio che il potere di ritiro sia utilizzato per sfuggire ai vincoli discendenti da un eventuale giudicato di annullamento.

11. A tanto consegue l'accoglimento del gravame, con obbligo per l'Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. - attraverso la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, e nella fase di riedizione del potere, di rimodulare i criteri di autovincolo stabiliti con verbale n. 1 nella seduta del 14.2.2023, nel rispetto dei principi enunziati al punto n. 1.3 della presente pronunzia, e di rivalutare tutte le pubblicazioni dei candidati (ricorrente e controinteressato) nonché, previo esame preliminare dei titoli e del curriculum dei candidati, di rivalutare tutti i titoli dei candidati.

Pertanto, in caso di mancata indicazione o dichiarazione del contributo personale da parte dell'autore o di terzi coautori, la Commissione sarà tenuta a valutare l'intera pubblicazione in collaborazione, cui assegnare un punteggio nel rispetto degli ulteriori criteri valutativi all'uopo operanti e nei limiti del punteggio massimo assegnabile in ragione della tipologia di pubblicazione.

7. Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Università degli Studi di Milano, nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è luogo a statuizione nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il D.R. dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21/03/2023, i verbali n. 1 del 14.02.2023, n. 2 del 24.02.2023 e n. 3 del 24.02.2023 e la relazione finale del 24.02.2023 della Commissione giudicatrice, impugnati.

Condanna l'Università degli Studi di Milano alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore della ricorrente in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.

Nulla sulle spese con riguardo al controinteressato, non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Nicastro

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO